



10.04.2012

REGIME FISCALE DELLE COOPERATIVE TRA PROFESSIONISTI IN MATERIA SANITARIA

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 30 del 03.04.2012 ha stabilito che possono essere comprese nell'ambito applicativo dell'art. 10, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, le società cooperative costituite tra soggetti esercenti l'attività sanitaria, oggetto dell'istanza in esame, al fine di fornire al socio professionista i servizi che consentono o facilitano l'attività sanitaria prestata dal professionista. Ricordiamo che l'art. 10, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 recepisce la disposizione comunitaria stabilendo che "Sono altresì esenti dall'imposta le Direzione Centrale Normativa prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse" .